

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N°80213470588)

SMART CIG Z5510BD38F

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e la Società "OTO Melara S.p.A." con sede legale in Roma - per la fornitura di Colpi HE DART per sistema DAVIDE per l'importo complessivo di € 1.131.625,00 (unmilionecentotrentunomilaseicentoventicinque/00).

L'anno duemilaquattordici, il giorno VENTIQUATTRO del mese di Novembre in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - (NAVARM) - (codice fiscale n°80213470588).

Innanzi a me, Dott.ssa Livia Maniscalco, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47

MINISTERO DELLA DIFESA
NAVARM
Divisione Contratti
Report n° 20302
in data 24 NOV. 2014

T/1452

Maniscalco

offici

Maniscalco

della legge 16/02/1913, n°89, come modificato dalla legge del 28/11/2005, n°246.

SONO COMPARSI

- la Dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto della Direzione degli Armamenti Navali del 23 gennaio 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 12 marzo 2013;

e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "OTO Melara S.p.A.",

- l'Ing. Michele FIORILLO nato a La Spezia il 23 Febbraio 1971 in qualità di Procuratore Speciale della Società OTO Melara S.p.A., con sede legale in Roma - Piazza Monte Grappa n°4, (codice fiscale n°01125920114) come risulta dalla visura camerale in data 21/10/2014 e dalla Procura Speciale n°46845 di Repertorio in data 30/09/2014.

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Società stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto

in forma pubblico amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

- a seguito della determinazione a contrarre n°29 del 3 Luglio 2014, è stata inviata richiesta di offerta alla Società in data 12 Settembre 2014;
- la Società ha presentato offerta in data 23 Settembre 2014, unitamente al "Patto di integrità" sottoscritto in data 16 Settembre 2014, allegato al contratto;
- una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;
- i nuovi prezzi sono stati sottoposti all'accettazione della Società in data 14 Ottobre 2014;
- in data 15 Ottobre 2014 la società ha accettato il prezzo di Euro 1.131.625,00.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente contratto poiché l'appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal D.Lgs 208/2011, Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della Difesa e sicurezza, valgono le condizioni fissate nel regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in

Atanaseles

offu

M.Filho

materia di lavori, servizi e forniture militari, D.P.R.13 marzo 2013 n°49 e per quanto non espressamente previsto dallo stesso si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 novembre 2012, n°236, regolamento per gli appalti della Difesa, che, benché non allegati al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della 8^Divisione.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà indicato dal RUP successivamente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

4.1 La Società si impegna a fornire:

Lotto n°1: fornitura della documentazione tecnica relativa alla caratterizzazione della balistica interna;

Lotto n°2: n°42 munizioni DART HE part-number OTO Melara 136315001 consegnate in contenitori singoli a disegno OTO Melara 136344001 e relativi materiali a corredo.

I materiali e le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla "Appendice Tecnica" che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale si allega.

In relazione alle attività di test e collaudo (lotto 1 e 2) è stato elaborato, in conformità della normativa vigente, un documento - DUVRI - di valutazione dei rischi da interferenza, che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi nonché i relativi costi da corrispondere alla Società. Tale documento è allegato alla Appendice Tecnica allegata al presente contratto.

ARTICOLO 5 (PREZZO)

L'importo complessivo della fornitura è di € 1.131.625,00 (Euro unmilione centotrentunomila-seicentoventicinque/00), di cui euro 3.239,00 per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alla Società, ed euro 359,10 per i costi riconosciuti per la gestione dei rischi da interferenze e viene così suddiviso:

M. F. Frillo

g. f. f.

M. F. Frillo

Lotto n°1: € 141.678,00 (euro centoquarantunomila-seicentosettantotto\00);

Lotto n°2: € 989.947,00 (euro novecentottanta-novemilanovecentoquarantasette\00).

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

La Società dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'Amministrazione Difesa, si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Società a garanzia della buona esecuzione del

contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificate all'art. 123 del D.P.R. 207 del 2010, la Società ha presentato la polizza fideiussoria n°01.000011286 di € 56.581,25 (Euro cinquantaseimilacinquecentotantuno/25), rilasciata dalla "S2C S.p.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI" sede di Roma - Via Ennio Quirino Visconti n°85 in data 15/10/2014, pari al 5% dell'importo contrattuale, poiché la Società è in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, come previsto dagli artt. 75, comma 7, e 113 del D.Lgs. n°163/2006.

Resta ferma la facoltà di cui al comma 4 del citato Art. 123.

La predetta polizza sarà svincolata proporzionalmente, con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n°163/2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

Altaresolo

effe

M. F. Scillo

**ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO
ALLA VERIFICA DI CONFORMITA')**

8.1 La fornitura di cui all'articolo 4 del presente contratto saranno oggetto di comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 15 novembre 2012, n°236, da parte della Società, al Direttore dell'esecuzione, al RUP se soggetto diverso dal primo entro i seguenti termini:

Lotto 1: giorni solari 540 decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della società, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale. Inoltre la Società dovrà contestualmente consegnare la documentazione, prevista al presente lotto, presso il CIMA di Aulla.

Lotto 2: giorni solari 540 decorrenti dalla data del certificato di conformità del Lotto n°1.

Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

8.1.1 La comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità da parte della Società

deve espressamente contenere la dichiarazione che:

a) la documentazione e i materiali, di cui al lotto n°2, rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della verifica di conformità.

I materiali, di cui al lotto n°2, dovranno inoltre essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico, Articolo 1, para 3, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui all' Allegato Tecnico Articolo 2.

8.2 Le prove di verifica di conformità del lotto n°2 saranno condotte secondo le procedure indicate nei "Procedure di collaudo" che saranno sottoposte dalla Società alla approvazione di dell'Ufficio Tecnico della Marina Militare competente per Territorio almeno 30 giorni solari prima della data di approntamento alle prove di verifica di conformità. Ove tale termine non dovesse essere rispettato, le prove di verifica di conformità saranno avviate soltanto a partire dal 31° giorno solare successivo a quello di presentazione dei

Stavros

FFU

M. Fini

Test Memoranda. In caso di rifiuto all'approvazione dei Test Memoranda, gli stessi dovranno essere ripresentati all'approvazione entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto.

In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Società sarà penalizzata considerando il ritardo in questione come riferito alle prestazioni dedotte in contratto, cui i Test memoranda si riferiscono.

Qualora la Commissione preposta alle prove di verifica di conformità, ai sensi dell'art. 314 del D.P.R. 207 del 2010, ritenga di dovere effettuare ulteriori prove oltre a quelle indicate nei Test Memoranda approvati, le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate mediante ulteriori Test Memoranda.

8.2.1 Sulla base di quanto rilevato, la Commissione o il soggetto che procede alle prove di verifica di conformità indica se le prestazioni siano o meno collaudabili, ovvero, qualora vengano riscontrati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine, non superiore alla metà del termine

inizialmente previsto, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del difetto. Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione. Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

8.2.2 Gli esiti delle prove di verifica di conformità, dovranno essere opportunamente verbalizzati ed inoltrati alla Società, al Direttore dell'esecuzione, al RUP, se soggetto diverso dal primo, ed alla 8^Divisione.

8.3 Entro 30 giorni solari, decorrenti dalla notifica dell'esito positivo delle prove di verifica di conformità, la Società dovrà consegnare i materiali presso l'ente/comando destinatario.

8.3.1. L'ente cui compete la presa a carico dei materiali provvederà tempestivamente ad inviare al direttore dell'esecuzione, ed alla 8^Divisione il proprio verbale di accettazione e presa a carico del materiale fornito.

8.4. La verifica di conformità dovrà concludersi entro il termine di 30 giorni solari dalla data del rilascio del verbale di accettazione e presa a

Ottaviano

gfuy

MFinillo

carico della fornitura contrattuale.

Detta verifica sarà condotta, sulla base dei documenti indicati all'art. 315 del D.P.R. 207 del 2010, ed in particolare sulla base degli esiti delle prove di verifica condotte e dei documenti contabili.

8.4.1. Il certificato di verifica di conformità contiene gli elementi menzionati nell'art.322 del D.P.R. 207/2010, con le precisazioni di cui al comma 2.

Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, deve essere confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione alla Società secondo quanto previsto dall'art. 323 del D.P.R. 207/2010.

8.5 Le operazioni necessarie alle prove di verifica di conformità sono svolte a spese della Società. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, il Direttore dell'esecuzione dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa.

8.6 Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: navarm@postacert.difesa.it.

In caso di indisponibilità della PEC le comunicazioni potranno essere effettuate mediante una delle seguenti modalità:

-lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;

-telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa.

ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)

Non è previsto il subappalto.

ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

10.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società contraente.

10.2. L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al contratto qualora:

M. L. L. L.

G. F.

M. Finillo

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni/servizi o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. In questo caso eventuali proposte di varianti o modifiche tecniche ai componenti saranno proposte al responsabile del procedimento e trattate secondo quanto previsto dalla Circolare SMM/ISN51, datata giugno 2001 e dalla successiva circolare attuativa ISN 1/05, datata marzo 2005, con l'elaborazione di apposita ECP (Engineering Change Proposal) da inviare al CSSN La Spezia per approvazione. La lista e/o l'ECP dovrà essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della data di presentazione alle prove di verifica di conformità.

Le suddette variazioni richieste dall'A.D. in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte della Società, agli stessi patti, prezzi e

condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni; - qualora superino tale limite, mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, previa acquisizione del consenso della Società contraente.

10.3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'A.D., le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal responsabile del procedimento.

10.4 Ai sensi dell'art. 101, commi 4 e 5, del D.P.R. 236/2012, in caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche, il contratto può essere

Stanziale

FFU

M. Fiorello

risolto e alla società è riconosciuto mediante verbale il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile; in caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, la società ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'Amministrazione alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da parte della società stessa.

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

Qualora la Società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del responsabile unico del procedimento, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207 del 2010, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, in

relazione alle quali debba procedersi alla redazione di varianti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 311, comma 2, lettera c), del medesimo D.P.R. non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità precisate ai commi 4 e 5 del citato articolo 308.

Al di fuori dei casi precedenti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. 207/2010, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione, determinando il momento in cui sono

Stamboulis

Effy

M. F. S. i. l. e

venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del contratto.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto e nel caso in cui sia dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, la società può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora l'Amministrazione Difesa abbia motivo di opporsi allo scioglimento, corrisponderà alla società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla società di alcun compenso o indennizzo.

**ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
DELL'AMMINISTRAZIONE)**

13.1 In caso di risoluzione del contratto per provvedimenti di condanna o sentenze definitive comminati a carico della Società o dei propri rappresentanti, ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, si applicano gli articoli 135,136,138,139 e 140 del D.Lgs 163 del 2006.

13.2 L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dalla società, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dalla Società restano acquisiti dall'Amministrazione.

ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati dai terzi

Stanzano

gfu

M. F. ...

per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso la Società deve essere invitata ai controlli e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo la Società dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli. La Società, nell'ambito di tale verifica dovrà

presentare il piano di controllo di qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art 102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 12 aprile 2006, n°163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

- l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato alla 12^a Divisione di NAVARM;

- il credito ceduto deve espressamente riferirsi all'intero importo del contratto o al valore di uno o più lotti

Non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.Lgs n°163/2006.

ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)

17.1. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata.

La Società provvederà all'emissione delle fatture elettroniche intestate alla 12^Divisione di NAVARM. Dette fatture dovranno essere inoltrate secondo le modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

Il DEC provvederà ad inviare tempestivamente alla 12^ Divisione e al RUP per conoscenza, in formato elettronico, un dossier completo costituito da certificato di verifica di conformità comprensivo di verbale di consegna, documenti di assunzione in carico di inventario ed altri documenti relativi

all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito.

17.2. Il pagamento avverrà nel modo seguente:

a) Lotto 1:

100% (cento per cento) dell'importo del lotto, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità.

b) Lotto 2:

- 90% (novanta per cento) dell'importo del lotto, dopo emissione del certificato di verifica di conformità.

- 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, alla scadenza del primo anno (365 giorni solari) di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia emesso da parte dell'Ente/comando che ha in gestione il materiale ed inviato tempestivamente a NAVARM 12^Divisione, in formato elettronico; il pagamento della presente rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Società e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a seguito della dichiarazione di fine primo anno di garanzia.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n°231 del 2002 e successive modifiche, le parti

Paurolo

Effus

M. Fucile

concordano che i pagamenti saranno disposti, dalla 12^Divisione di NAVARM, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dall'emissione del certificato di verifica di conformità corredato dei documenti prescritti o dalla ricezione della relativa fattura, se ad esso successiva.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del citato decreto legislativo. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

ARTICOLO 18 (PENALITÀ)

18.1. Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente articolo 8 saranno, nell'ambito di ciascun lotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Società incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini sarà sottoposta alla penalità giornaliera pari al 0,5 per mille dell'importo del lotto, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto cui l'inadempienza si riferisce.

18.2. Tutte le penalità comminate in base al precedente paragrafo saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il

loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

18.3. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

18.4. L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione mediante posta elettronica certificata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al RUP, il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZI)

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

Stavros

gfw

MFinillo

ARTICOLO 20 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato, intestato al nome della Società contraente presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Filiale di Lucca - IBAN: IT77P0100513700000000023928 e le persone delegate ad operare su di esso sono i Signori:

- Roberto CORTESI codice fiscale:
CRTRRT53M12Z600F;
- Carlo CIRI codice fiscale: CRICRL54P21E463G;
- Francesco GIUGLIANO codice fiscale:
GGLFNC62H10703P;
- Stefano LUCCHINELLI: codice fiscale:
LCCSFN56T26B410N.

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Società.

Essa dichiara di esonerare l'Amministrazione della difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n°136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

ARTICOLO 22 (GARANZIE)

Dalla data di accettazione del lotto 2 decorre il periodo di garanzia che avrà la durata di 3650 (tremilaseicentocinquanta) giorni solari per i componenti pirici della munizione. Per tutte le restanti parti la Società garantisce 1825 (milleottocentoventicinque) giorni solari di garanzia a decorrere dalla data di accettazione del lotto 2. Tali garanzie varranno su tutte le munizioni sottoposte alle condizioni di impiego, stoccaggio e trasporto riportate nella monografia della munizione DART.

In tale periodo la Società si impegna a riparare o

Kouzealco

GFH

MFwike

sostituire a sua cura e spese quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto della verifica di conformità, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'Amministrazione Difesa.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Società e restituite dalla Società stessa a sua cura e spese.

ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

23.1. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo disporrà il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

23.3. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva relativo alla Società contraente, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs163 del 2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n°2440, le spese di copia,

Stausasco

gfas

MFinillo

stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11^a Divisione - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 633.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto

dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00 (euro duecento/00).

ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA SOCIETA')

A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio in La Spezia - Via Valdilocchi n°15.

ARTICOLO 26 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione del patto di integrità citato nelle premesse e allegato al presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n°62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai

Stanziale

G. Ferri

M. Ferri

propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la Società contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

In conformità con quanto previsto all'art. 153 del D.P.R. n°207 del 2010, l'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei

conti del decreto di approvazione del contratto.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato per fatto o colpa dell'Amministrazione Difesa, la società contraente potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, la Società avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. 207 del 2010. Ove l'istanza della Società non sia accolta e si proceda comunque tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, la Società avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, con le modalità di calcolo stabilite all'articolo 305 citato.

La facoltà dell'A.D. di non accogliere l'istanza di recesso della Società non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi sei mesi complessivi.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia -

Kauscolo

gfu

M.F. Villa

legge 27 dicembre 1975, n°790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine n°34, e in fogli n°17 di cui si compone fin qui.

P. LA SOCIETA'

Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETA' FINMECCANICA

Michele Frilla

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., la Società dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

ART. 6 - Clausola di Salvaguardia;

ART.17 - Pagamenti;

ART. 26 - Obblighi di Condotta.

P. LA SOCIETA'

Oto Melara S.p.A.
UNA SOCIETA' FINMECCANICA

Michele Frilla

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Giuseppe

L'UFFICIALE ROGANTE

Alvis Lavio

ART. 1 ASSICURAZIONE DI QUALITÀ

1.1 ASSICURAZIONE QUALITÀ

La Società si impegna a fornire quanto oggetto del presente contratto, tenendo attivato, presso i propri stabilimenti, per tutta la durata del contratto, un sistema di qualità rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione nella pubblicazione "UNI EN ISO 9001:2008"

L'espletamento delle prestazioni è soggetto, inoltre, ai requisiti aggiuntivi previsti dalla normativa NATO AQAP 2110 "Edition 3 - November 2009" intitolata "NATO quality assurance requirements for design, development and production".

Gli obblighi nei confronti dell'Amministrazione Difesa derivanti dalla applicazione di predette norme sono riportati nella NAV 50-9999-0026-13-00B-000 intitolata 'Obblighi dell'industria nazionale nei confronti degli enti tecnici della MM, applicazione della normativa nato AQAP 2110 e AQAP 2105'.

La Società dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che in essi è previsto.

Kausale

eff

MFinale

1.2 PIANO DELLA QUALITA'

Il piano della qualità di cui alla pubblicazione AQAP 2110 ed alla NAV 50-9999-0026-13-00B-000 dovrà essere trasmesso, per esame e nulla osta, al Direttore di Esecuzione.

Il Direttore di Esecuzione dovrà esaminare il "Piano" e, comunicare alla Società il risultato dell'esame (positivo, positivo con riserva, negativo) per il nulla osta entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione del "Piano" stesso.

Trascorso tale termine senza che alla Società sia pervenuto il risultato del predetto esame, il "Piano" s'intende validato.

La Società, comunque, non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente para 1, se non in vigenza del "Piano per la Qualità" validato come sopra. In caso di attività contrattuali effettuate in assenza del "Piano Qualità" validato o in contraddizione con il "Piano" stesso, Navarm potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite e/o rifabbricate.

Qualora la nuova lavorazione o rifabbricazione fosse impossibile o la Società vi si rifiutasse,

l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

1.3 GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE

La Società si impegna a fornire quanto oggetto del presente contratto conformemente a quanto previsto dalle pubblicazioni NATO "Allied Configuration Management Publications" e dalla pubblicazione dello STATO MAGGIORE DELLA MARINA SMM/ISN 51 "Regolamento per la gestione della Configurazione delle Unità Navali della Marina Militare e dei Sistemi ed Apparati su Queste installati".

1.4 ATTESTATO DI CONFORMITA'

La Società, al termine della *collaudo interno* con esito positivo, dovrà trasmettere al personale incaricato di svolgere il Servizio di Sorveglianza/Assicurazione Qualità Governativa un "Certificato di Conformità" (C.o.C.), redatto secondo il modello previsto dall'annesso B-8 all'AQAP 2070, che dichiara di conoscere ed accettare.

Detto attestato deve essere integrato dalla "documentazione riepilogativa" (Test Data report o rapporti di prova) prevista dal piano della qualità di cui al para 2 del presente articolo.

Il Responsabile del Servizio di

MT
Gfuy
Atamzolo

Sorveglianza/Assicurazione Qualità Governativa (G.Q.A.R.) comunicherà alla Società le decisioni della M.M. in merito alle successive azioni da svolgere a carico della Società prima della consegna dei prodotti oggetto di detto contratto.

ARTICOLO 2 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 (REACH)

All'atto della comunicazione di intervenuta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, la Società fornirà alla Commissione preposta una Dichiarazione di Conformità al Regolamento REACH da cui risulti che è al corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subappaltatori/subfornitori abbiano operato conformemente al regolamento in parola. Nel caso in cui le sostanze superino, ai sensi del suddetto Regolamento, la quantità di una tonnellata metrica l'anno dovrà essere fornito inoltre un Attestato di conformità sul quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- a) codice ELINCS / EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- b) peso totale della sostanza.

L'attestato dovrà riportare inoltre il nominativo del legale rappresentante della società ai fini del programma REACH.

In ogni caso la Società fornirà i codici identificativi dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose ai sensi del Regolamento in parola e le relative schede di sicurezza.

Ai sensi del suddetto Regolamento la DIREZIONE si configura come "utilizzatore a valle". La mancanza della Dichiarazione e dell'eventuale Attestato e delle schede di sicurezza, ove necessarie, non consentirà di procedere alla verifica di conformità dei materiali.

X. Lauerwald

GFJ

M. Finelli



MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE
DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
3° Reparto – Sistema di Combattimento
8^a Divisione – 2^a Sezione Munizionamento

PROGRAMMA DAVIDE

APPENDICE TECNICA

Approvvigionamento Munizioni DART HE

Klausner

EFW

Michèle Forlino

*Itto Melara S.p.A.
SOCIETA' FINMECCANICA*

Settembre 2014

IL PRESENTE DOCUMENTO E' COMPOSTO DI PAGG. 11 (R.B.)

*Itto Melara S.p.A.
SOCIETA' FINMECCANICA*

IL CAPO DELLA 8^a DIVISIONE
(C.V. Ettore SARAN)

PAG. 1 di 11

FL

INDICE

1.	SCOPO.....	3
2.	GENERALITA'.....	3
3.	OGGETTO DELLA FORNITURA.....	4
4.	LOTTI CONTRATTUALI.....	4
4.1	LOTTO 1 – CARATTERIZZAZIONE DELLA BALISTICA INTERNA E DOCUMENTAZIONE TECNICA.....	6
4.2	LOTTO 2 – PRODUZIONE DEL MUNIZIONAMENTO E RELATIVE PROVE DI COLLAUDO.....	6
	WP 2: PRODUZIONE DEL LOTTO DI MUNIZIONI.....	6
4.3	Fornitura.....	7
5.	REQUISITI PRINCIPALI.....	8
6.	REQUISITI DOCUMENTAZIONE.....	8
7.	ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ E CONTROLLO DI CONFIGURAZIONE.....	8
8.	CODIFICAZIONE NATO.....	9
9.	APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 DEL 18/12/2006 (REACH).....	9
10.	COLLAUDI.....	10
10.1	Responsabilità ed esecuzione dei Controlli e dei Collaudi.....	10
10.2	Procedure di collaudo.....	10
10.3	Esecuzione dei collaudi.....	10
10.4	Collaudo della documentazione.....	10
11.	CONSEGNA MATERIALI.....	11
12.	DISMISSIONE DI APPARATI E MEZZI. – GESTIONE DEI RIFIUTI. – DOCUMENTAZIONE TECNICHE A CORREDO DELLE FORNITURE.....	11
12.1.1	ALIENAZIONE DEI COMPONENTI NON PIRICI E SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA DELL'ALIENAZIONE.....	11
12.1.2	ALIENAZIONE DEGLI ESPLOSIVI E SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA DELL'ALIENAZIONE.....	11
13.	COMPETENZE DELLA DITTA.....	11
14.	COMPETENZE DELLA A.D.....	11

YFZU

Stavardo

PL

1. SCOPO

Scopo del presente documento è di definire le attività per la fornitura di un lotto di munizioni DART (Driven Ammunition reduced Time of Flight), part number OTO Melara 136315001.

2. GENERALITA'

La munizione DART è una munizione sottocalibrata in grado di controllare continuamente la traiettoria, grazie ad un sistema di guida aerodinamico. Il DART è progettato e prodotto per essere sparato da Cannoni navali OTO Melara 76/62, in versione Super Rapido "SR" rapido e compatto "C". Per la guida della munizione è necessario aggiungere al cannone un "kit STRALES", che comprende una consolle e un sistema in grado di emettere un fascio guida per la munizione, fascio che segue il target in maniera continua e permette l'ingaggio del target da parte della munizione.

La munizione DART è in grado di assicurare la difesa necessaria contro missili ad alta capacità di manovra. Il proiettile DART può essere impiegato come difesa ultima della nave, nel caso in cui la minaccia abbia superato gli strati difensivi più esterni.

Il DART è dotato di spoletta microonde e TIG a frammentazione controllata.

La spoletta della munizione è programmabile e assicura l'ingaggio di differenti tipi di target.

Il target principale sono i missili (supersonici o subsonici, in quota o sea-skimming), ma può essere impiegata anche contro piccoli aerei o imbarcazioni.

La TIG contiene esplosivo PBX altamente insensibile ed è capace di proiettare frammenti di tungsteno di massa e forma che massimizzano la sua letalità.

Il sistema di guida RF CLOS (Command Line Of Sight) è un sistema di guida di tipo continuo. Esso impiega una antenna che insegue il target, sistema slave del radar di tracking della nave. Il sistema include una trasmissione di dati digitali al proiettile in volo, che migliora la accuratezza del proiettile e impone la modalità di funzionamento alla spoletta. Il contratto al quale la presente A.T. ha per oggetto l'approvvigionamento di un lotto di munizioni DART, ovvero:

- produzione del lotto di munizioni;
- collaudo del lotto di munizioni e relativi rapporti di collaudo.

Alcassale

PTU

PTU

3. OGGETTO DELLA FORNITURA

L'impresa, cui si riferisce la presente Appendice Tecnica (A.T.), ha per oggetto la fornitura di:

- lotto di n. 42 munizioni DART HE part-number OTO Melara 136315001;
- 20 Kg di propellente dello stesso lotto impiegato per il confezionamento delle 42 munizioni, in bidoncini da 5 kg., per la costituzione dei campioni di riferimento¹;
- n. 10 bossoli per munizioni DART, dello stesso lotto impiegato per il confezionamento delle 42 munizioni;
- n. 10 detonatori elettrici dello stesso lotto impiegato per il confezionamento delle 42 munizioni (SAU);
- documentazione tecnica di corredo ;

La documentazione comprenderà la procedura di collaudo del lotto, i report di collaudo e i report dei banchi impiegati per la produzione della linea.

Le munizioni DART dovranno essere consegnate all'interno di contenitori singoli a disegno OTO Melara 136344001.

Tutte le caratteristiche della munizione sono descritte nel documento 1576.90.025 "Monografia della munizione DART", al momento in fase di approvazione.

4. LOTTI CONTRATTUALI

Le attività oggetto del presente contratto saranno strutturate nei seguenti elementi fondamentali:

✓ *Gestione del programma:*

- Coordinamento e controllo del programma
- Gestione della configurazione
- Documentazione contrattuale
- Assicurazione della Qualità.

✓ *Approvvigionamento materiali*

- Acquisto materiali
- Precollaudo materiali

✓ *Produzione del lotto di munizioni DART*

- Integrazione munizioni

IL CAPO DELLA 8^A DIVISIONE
(C.V. Ettore SARAN)

Oto/Melara S.p.A.
UNA SOCIETA' FINMECCANICA

- ✓ *Collaudo del lotto*
 - Approntamento procedura di collaudo
 - Esecuzione dei tiri di collaudo lotto
 - Redazione rapporti di collaudo
- ✓ *Consegna lotto munizioni*
 - Packaging e consegna

Tali attività saranno strutturate in "Work Package" (W.P.) e "Task" come di seguito specificato:

W.P.	TASK	TITOLO
0		Gestione del programma
	0.1	Coordinamento programma, Controllo di configurazione, Documentazione contrattuale

1		Caratterizzazione balistica interna
	1.1	Gestione acquisizioni
	1.2	Caratterizzazione della balistica interna
	1.3	Documentazione contrattuale

2		Produzione del lotto di munizioni
	2.1	Produzione del lotto di munizioni

3		Collaudo del lotto di munizioni
	3.1	Procedura di collaudo
	3.2	Collaudo del lotto
	3.3	Rapporto di collaudo

4		Consegna lotto munizioni
	4.1	Packaging e consegna
	4.2	Documentazione contrattuale

Manuale

effu

¹ I campioni di riferimento devono essere conformi a quanto previsto dalla NAV – 70 – 1337 – 0001 – 13 – 00B000: 'Regolamento sulla gestione e controllo dei propellenti a base di nitrocellulosa in uso a bordo delle Unità Navali', para 8.3.

[Signature]

BeV

Ai fini dell'esecuzione, presentazione al collaudo e pagamento, la fornitura e le prestazioni oggetto del presente contatto vengono raggruppate in unico lotto.

4.1 LOTTO 1 – CARATTERIZZAZIONE DELLA BALISTICA INTERNA E DOCUMENTAZIONE TECNICA

WP 1: Caratterizzazione balistica interna

Task 1.1 Gestione acquisizioni

Gestione delle acquisizioni dei materiali meccanici, elettronici ed energetici secondo la distinta della munizione DART.

Task 1.2 Caratterizzazione della balistica interna.

Dovrà essere presentata la documentazione di collaudo del lotto di bossoli, cannelli, e cariche HE già approvvigionati.

Dovrà essere effettuato il collaudo del lotto di propellente oggetto di approvvigionamento nel presente contratto, mediante l'utilizzo delle relative procedure concordate con la A.D. e già applicate nella fase di qualifica della munizione DART, come nel seguito specificato:

- **Propellente : n.31 tiri a +21, +52, -20 C°. Determinazione peso di carica (+21°C, 15 colpi); confronto con vecchio lotto (+21°C, 2 colpi); determinazione andamento pressione e velocità con temperatura, con peso di carica calcolato con colpi precedenti (7 tiri a +52 e 5 tiri a -20°C).**

Esito atteso: Nessuna anomalia di balistica interna, nessun picco di pressione a valori non accettabili per il sistema.

Task 1.3 Documentazione Tecnica.

Dovrà essere presentata la documentazione di collaudo del lotto di bossoli, cannelli, e cariche HE .

4.2 LOTTO 2 – PRODUZIONE DEL MUNIZIONAMENTO E RELATIVE PROVE DI COLLAUDO

WP 2: PRODUZIONE DEL LOTTO DI MUNIZIONI

Task 2.1 Produzione del lotto di munizioni

Dovrà essere avviata la linea di produzione e fabbricato un lotto omogeneo di n. 42 munizioni.

IL CAPO DELLA 8^a DIVISIONE
(C.V. Ettore SARAN)

WP 3: COLLAUDO DEL LOTTO DI MUNIZIONI

Task 3.1 Procedura di collaudo

Dovrà essere definita nel dettaglio e concordata con la A.D. la procedura di collaudo ed accettazione del lotto di munizioni DART.

Task 3.2 Collaudo del lotto

Il collaudo del lotto dovrà avvenire secondo la procedura definita nel precedente Task 3.1.

Task 3.3 Rapporto di collaudo

Dovrà essere prodotto il rapporto di collaudo del lotto di munizioni DART contenente i parametri caratteristici delle prove effettuate e la risposta ai criteri di accettazione del lotto.

WP 4: CONSEGNA LOTTO DI MUNIZIONI

Task 4.1 Packaging e consegna

Le munizioni DART dovranno essere confezionate nei contenitori tattici singoli già omologati ed imballate per la consegna in luogo che sarà a suo tempo indicato dalla A.D..

Task 4.2 Documentazione

Fornitura dei rapporti di collaudo del lotto di munizioni.

4.3 Fornitura

All'inizio del lotto dovrà essere fornita la seguente documentazione, nel numero di copie indicato al para 6:

- Piano di Qualità.

Durante lo svolgimento delle attività dovrà essere fornita la seguente documentazione, nel numero di copie indicato al para 6:

- Procedura di collaudo del lotto di munizioni (almeno 30 giorni prima delle attività al tiro).

Al termine del lotto dovrà essere fornita la seguente documentazione, nel numero di copie indicato al para 6:

- Rapporto di collaudo del lotto di munizioni;

Ed il seguente materiale:

M. Sansone

EF

B. G.

- Le munizioni rimanenti dopo l'effettuazione del collaudo del lotto di n. 42 munizioni DART, in contenitore singolo.

5. REQUISITI PRINCIPALI

La munizione DART ha le seguenti caratteristiche di massima (per la descrizione completa vedi monografia):

- Balistica interna:
 - Velocità alla bocca a 21°C: 1100m/s;
 - Spin iniziale: 40÷70Hz;
 - Massima pressione in culatta: 300 MPa;
- Balistica esterna e capacità di manovra:
 - Massima traiettoria balistica: 26.5 km (solo teorico, l'autodistruzione della munizione a 15s di volo interviene prima che il massimo range sia raggiunto);
 - Tempo di volo alla massima gittata balistica: 95s;
 - Tempo di volo alla distanza di 20 km dalla bocca da fuoco: 15.7 s (solo teorico, l'autodistruzione della munizione a 15s di volo interviene prima che il massimo range sia raggiunto);
 - Tempo di volo alla distanza di 4000 m dalla bocca da fuoco: 4.3 s;
 - Capacità media di manovra da 0 a 4000 m: circa 25g;
 - Capacità media di deviazione: circa 14°/s;

La massa della munizione completa si aggira attorno agli 11 kg (la massa può variare di qualche grammo a seconda del lotto di propellente); la massa del proietto in canna è 4.2 kg, quella del proietto in volo è 3.5 kg.

6. REQUISITI DOCUMENTAZIONE

Si stabilisce che la documentazione contrattuale dovrà essere di n. 3 copie cartacee e n. 5 copie su supporto informatico in versione PDF.

7. ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ E CONTROLLO DI CONFIGURAZIONE

La Ditta dovrà essere in possesso della certificazione di qualità **ISO 9001:2000** o **ISO 9001:2008** e fornire le prestazioni, di cui alla presente A.T., mantenendo attivo e documentato, per tutta la durata contrattuale, un Sistema di Qualità rispondente alle esigenze espresse nelle pubblicazioni NATO AQAP-2110 e 2105. Dovrà essere attuato e mantenuto un appropriato *Sistema di Gestione della Configurazione* (CM), sì da consentire l'identificazione ed il controllo della

Alcousale

97/01

B E

configurazione di riferimento, secondo criteri conformi alla pubblicazione SMM/ISN51 ed. Giu.01 e relativa Circolare attuativa ISN1/05 ed Mar 05 e allo STANAG 4159.

8. CODIFICAZIONE NATO

NATO Stock Number (NSN/NUC)	1315 152066014
--------------------------------	----------------

UN 0321

9. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 DEL 18/12/2006 (REACH).

Alla presentazione al collaudo dei materiali la ditta fornirà alla Commissione di Collaudo una Dichiarazione di conformità al Regolamento REACH da cui risulti che è al corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subfornitori hanno operato conformemente al regolamento in parola. Nel caso in cui le sostanze superino, ai sensi del suddetto Regolamento, la quantità di una tonnellata metrica l'anno dovrà essere fornito inoltre un Attestato di conformità sul quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- a) codice ELINCS / EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- b) peso totale della sostanza

L'attestato dovrà riportare inoltre il legale rappresentante ai fini del programma REACH.

In ogni caso la Ditta fornirà i codici identificativi dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose ai sensi del Regolamento in parola e le relative schede di sicurezza.

Ai sensi del suddetto Regolamento la D.G. si configura come "utilizzatore a valle". La mancanza della Dichiarazione e dell'eventuale Attestato e delle schede di sicurezza, ove necessarie, non consentirà la presentazione al collaudo dei materiali.

to Melara S.p.A.
SOCIETA' FINMECCANICA



IL CAPO DELLA 8^a DIVISIONE
(C.V. Ettore SARAN)





10. COLLAUDI

10.1 Responsabilità ed esecuzione dei Controlli e dei Collaudi

La supervisione dello svolgimento delle attività che compongono lo sviluppo in oggetto sarà affidata ad un Gruppo di Lavoro (G.d.L.) a ciò dedicato, nominato da Navarm. Tale Gruppo di Lavoro assisterà sia ai controlli e prove funzionali di laboratorio da effettuarsi in Ditta, sia alle esperienze di tiro in poligono².

La Ditta è responsabile della corretta esecuzione di tutte le prove ed ispezioni, che si svolgeranno in presenza di delegati del G.d.L. e secondo i programmi approvati dallo stesso. Il collaudo delle attività che compongono lo sviluppo in oggetto sarà affidata ad una commissione a ciò dedicata, nominata da Navarm.

Le attrezzature necessarie per l'effettuazione del collaudo in Ditta, dovranno essere messe a disposizione dalla Ditta stessa. La A.D. metterà a disposizione per il collaudo, presso i suoi Stabilimenti militari, le attrezzature necessarie e disponibili, che la Ditta richiederà specificamente di impiegare. Le spese relative all'uso delle attrezzature necessarie per l'effettuazione dei collaudi, ove queste non siano di proprietà dell'A.D., saranno a totale carico della Ditta.

10.2 Procedure di collaudo

La Ditta dovrà provvedere ad elaborare tali procedure secondo la tempistica contrattuale prevista (consegna per approvazione almeno 30 gg.ss. prima della effettuazione delle prove) .

10.3 Esecuzione dei collaudi

Le prove di funzionamento dei vari sotto-assiemi consisteranno nel controllo comparativo dei parametri tecnico-funzionali che saranno indicati, con le relative tolleranze, nel piano di prova.

10.4 Collaudo della documentazione

Il collaudo della documentazione dovrà essere effettuato secondo le prescrizioni della normativa richiamata e comunque sarà effettuata controllando la rispondenza della stessa ai requisiti di massima completezza e chiarezza esplicativa.

² Premesso che i materiali, oggetto della presente fornitura, potranno essere prodotti da più Aziende, con il termine 'Ditta' si dovrà intendere la sede industriale presso la quale essi saranno resi disponibili per le verifiche

11. CONSEGNA MATERIALI

Il lotto di munizioni DART dovrà essere consegnato presso il CIMA di Aulla.

12. DISMISSIONE DI APPARATI E MEZZI. – GESTIONE DEI RIFIUTI. – DOCUMENTAZIONE TECNICHE A CORREDO DELLE FORNITURE.

12.1.1 ALIENAZIONE DEI COMPONENTI NON PIRICI E SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA DELL'ALIENAZIONE

I componenti non pirici dovranno essere alienati, ed i materiali di risulta dell'alienazione dovranno essere smaltiti, come indicato nel Cap. 9.4 della monografia, al momento in fase di approvazione.

12.1.2 ALIENAZIONE DEGLI ESPLOSIVI E SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA DELL'ALIENAZIONE

I componenti pirici dovranno essere alienati, ed i materiali di risulta dell'alienazione dovranno essere smaltiti, come indicato nel Cap. 9.5 della monografia, al momento in fase di approvazione.

13. COMPETENZE DELLA DITTA

La Ditta dovrà farsi carico di tutto quanto indicato come oggetto della fornitura al Para. 3 della presente Appendice Tecnica.

14. COMPETENZE DELLA A.D.

La A.D. dovrà garantire la idoneità, in termini di personale e strutture, dei poligoni di tiro e degli altri siti previsti per l'esecuzione del presente contratto a titolo oneroso per la Ditta per i soli costi dello sgombero poligono, dei colpi di riscaldamento e dell'assistenza medica.